



**HAL**  
open science

# Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l'accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della Repubblica

Jean-Michel David

► **To cite this version:**

Jean-Michel David. Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l'accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della Repubblica. Pellizer Ezio; Zorzetti Nevio. La paura dei padri nella società antica e medievale, Laterza, pp.99-112, 1983. hal-01090064

**HAL Id: hal-01090064**

**<https://hal.science/hal-01090064>**

Submitted on 8 Dec 2014

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**SFIDA O VENDETTA, MINACCIA O RICATTO:  
L'ACCUSA PUBBLICA  
NELLE MANI DEI GIOVANI ROMANI  
ALLA FINE DELLA REPUBBLICA**

di Jean-Michel David

SEMPER PARATI  
L'ARMA PUBLICA  
E LE MANI DEI GIOVANI ROMANI  
NELLA FINE DELLA REPUBBLICA  
di Jean-Marie Dreyfus

Il libro di Jean-Marie Dreyfus, "Semper Parati", è una storia della Repubblica romana, dalla sua nascita alla sua caduta. L'autore, che è anche un archeologo, si avvale di molte fonti antiche e moderne per ricostruire il corso della storia di questa grande civiltà. Il libro è diviso in due parti: la prima tratta della storia della Repubblica fino alla morte di Cesare, la seconda della storia dell'Impero romano fino alla caduta di Costantino. Il libro è scritto in un linguaggio chiaro e scorrevole, e è adatto sia ai lettori che vogliono conoscere la storia della Repubblica romana, sia ai lettori che vogliono conoscere la storia dell'Impero romano.

Alla fine della repubblica romana, i processi politici (*iudicia publica*) furono il momento privilegiato di una opposizione tra generazioni: i giovani accusavano i vecchi.

Questa situazione, insolita a Roma<sup>1</sup>, era nata dai casi fortuiti della storia e della procedura. Per qualunque senatore che fosse un po' avanti nella carriera, il rischio era costante: qualunque giovane ambizioso poteva impadronirsi del più piccolo incidente accaduto nel corso di una elezione o del voto di una legge, del più piccolo reclamo di provinciali scontenti di un governo di provincia, e ricavarne di che muovere un'accusa e ottenere una condanna.

Due ragioni spiegano questa situazione. La prima deriva dalle origini della procedura d'accusa nelle *quaestiones perpetuae*. Questi tribunali furono creati a partire dalla metà del II secolo a. C. con lo scopo, in primo luogo, di fornire uno strumento di azione legale ai provinciali vittime delle malversazioni dei governatori. Veniva a stabilirsi così una sorta di giurì permanente, che bastava convocare nel caso si fosse verificato un reclamo. In un primo tempo, soltanto dei *patroni* romani potevano intervenire a nome delle vittime. Poi si estese il diritto di accusare sia agli stessi provinciali che a coloro che essi avessero designato a rappresentarli, e più tardi a chiunque fosse disposto a prendersi la briga di intentare la causa. L'estensione alle *quaestiones perpetuae* della procedura detta di accusa popolare autorizzava

<sup>1</sup> Cfr., nonostante tutto, l'analisi — di gran lunga troppo schematica — di una levata della contestazione giovanile a Roma al tempo della repubblica, di J. Plescia, *Patria potestas and the Roman Revolution*, in S. Bertman, *The Conflict of Generations in Ancient Greece and Rome*, Amsterdam 1976, pp. 143-69.

così qualunque cittadino a trascinarne un altro davanti ai giudici e a farlo condannare nel nome della città<sup>2</sup>.

Questo diritto era anche un rischio. Accusare un uomo che era stato governatore di provincia, o un magistrato che fosse stato eletto con la frode, significava guadagnarsi a colpo sicuro l'ostilità di un personaggio capace di mettere in opera contro l'imprudente tutto il peso della sua autorità e di quella dei suoi amici. Bisognava dunque incitare gli accusatori a uscire allo scoperto. A questo scopo si istituirono dei *praemia*, delle ricompense. Colui che fosse riuscito a far condannare qualcuno e del quale, di conseguenza, l'accusa fosse stata riconosciuta legittima, poteva ricevere, secondo i casi o le epoche: la cittadinanza romana, esoneri dal servizio militare, diritti a un *cursus honorum* più rapido, l'iscrizione nella tribù del condannato o gli onori simbolici a lui accordati, e persino, quando l'accusatore stesso avesse subito precedenti condanne, poteva ottenere di essere reintegrato nel suo antico stato. Di fatto, questi *praemia* non erano nient'altro che delle promozioni nella scala degli statuti civici: chi non era cittadino, lo diventava; chi voleva intraprendere la carriera politica, riceveva il diritto di ambire più rapidamente a una magistratura superiore; chi occupava un posto modesto al senato, otteneva il rango di colui che aveva fatto condannare. Un'accusa vittoriosa comportava anche il diritto di essere iscritto in una tribù onorevole o di portare una toga pretesta prima dell'età stabilita. In breve, la comunità accordava a chi aveva difeso i suoi interessi facendo espellere un cittadino disonesto, una sorta di riconoscenza collettiva che si manifestava attraverso alcuni di quegli stessi onori che si potevano ottenere grazie al suffragio popolare<sup>3</sup>.

Per un qualunque cittadino, ma in modo particolare per i giovani, c'era di che essere tentati. Le ricompense erano di per se stesse attraenti. Ma soprattutto, per la riconoscenza collettiva che implicavano, esse erano una garanzia di popolarità: colui che prendeva la parola per accusare un personaggio potente, si offriva alla vista di tutti, era ascoltato da tutti; insomma, si faceva giudicare. Per poter averla vinta, doveva dar prova di grandi qualità d'eloquenza, che sarebbero state buon presagio

<sup>2</sup> Su questa evoluzione, cfr. J. M. David, *Promotion civique et droit à la parole*, « Mélanges Éc. Fr. de Rome, Ant. », 91, 1979, pp. 136-45.

<sup>3</sup> Sui *praemia*, cfr. soprattutto L. Ross Taylor, *La politique et les partis politiques à Rome au temps de César*, trad. fr., Paris 1977, pp. 207-12.

di attività politiche ulteriori. Per poter rivendicare il diritto di difendere le norme civiche, bisognava che egli godesse già di una reputazione di virtù, e soprattutto che si impegnasse a non commettere mai le colpe che denunciava.

Cicerone lo affermò esplicitamente quando, difendendo Marco Celio Rufo nel 52, riprese un argomento che aveva utilizzato per lui stesso nel 70:

« Non è possibile che dopo aver chiamato in giudizio un personaggio consolare accusandolo di aver arrecato danno allo Stato, sia lui stesso nello Stato un agitatore politico... O giudici, la città ha da parte di M. Celio le due accuse che egli ha sostenuto, che sono garanzie contro questo pericolo, e pegni delle sue intenzioni »<sup>4</sup>.

« Non vi è più sicura salvezza per la repubblica, del fatto che gli accusatori non siano meno preoccupati della loro reputazione, del loro onore, della loro gloria, di quanto non siano gli stessi accusati della loro persona e della loro sorte. Così gli accusatori più diligenti e impegnati furono sempre quelli che si rendevano conto di esporsi al rischio di perdere la pubblica stima »<sup>5</sup>.

L'accusa comportava dunque una specie di scommessa sulla valutazione che il tribunale avrebbe dato delle qualità civiche di chi vi si cimentava. La risposta poteva essere la riconoscenza, che prendeva quindi la forma di una promozione nella scala civica, oppure, come nel caso di un debuttante, di una sorta di anticipo, di credito simbolico su una carriera ancora da percorrere; ma poteva anche essere la ripulsa, che una condanna per calunnia poteva rendere infamante.

Più ancora, il fatto di trascinare in giudizio un magistrato affermato creava una situazione di confronto. Da una parte l'età, l'esperienza, l'autorità conferita dai suffragi popolari e dall'esercizio dell'*imperium*. Dall'altra, la denuncia di crimini gravi per l'equilibrio della comunità, la rivendicazione delle virtù tradizionali e la promessa di una vita pubblica conforme alle aspettative dei cittadini. La scelta non era un verdetto individuale: se l'uno aveva ragione, l'altro aveva torto; se l'uno era virtuoso, l'altro non lo era. La condanna dell'accusato comportava la ricompensa dell'accusatore. L'assoluzione del primo allontanava

<sup>4</sup> *Pro Caelio* 78.

<sup>5</sup> *Div. Caec.* 71. Cfr. anche *Pro Caelio* 15-16; 47; 2 *In Verrem* III 3.

il secondo dalla fiducia pubblica. In queste condizioni, il *praemium* prendeva il valore di una sfida. Farsi attribuire la tribù, il rango nel senato o le insegne di quello di cui si era provocata la condanna, significava farsi attribuire, in una sorta di scambio simbolico, il posto di colui che s'era fatto espellere dalla città. La fiducia popolare, come frustrata per esser stata ingannata, provava il bisogno di ristabilire l'armonia affidando al denunciatore il posto di chi si era dimostrato indegno. Quale prestigio allora, quale onore, poter ricevere prima di averne raggiunto l'età, la toga e la dignità di un uomo di rango pretorio! L'accusa diventava così un mezzo per farsi conoscere e riconoscere, di distinguersi in tutti i sensi della parola. Certo, accrescere la propria condizione grazie alla caduta di un concittadino poteva procurare l'inimicizia o l'odio di alcuni, l'invidia o il disprezzo di altri; ma ne valeva la pena, e furono numerosi i giovani che vi si cimentarono.

Ciò non era sfuggito agli stessi antichi, e questa pratica fu a lungo citata come esempio:

« Ma pur essendovi diversi generi di cause che richiedono l'arte oratoria, e pur avendo acquisito molti giovani nel nostro Stato la pubblica approvazione parlando davanti al tribunale, al popolo e al senato, tuttavia l'ammirazione risulta somma in occasione dei processi. I quali possono essere di due tipi: può trattarsi di accusa o di difesa, e pur essendo la difesa la più apprezzabile delle due, tuttavia l'accusa è approvata molto sovente. Ne ho parlato poco fa a proposito di Crasso; M. Antonio fece lo stesso durante la sua giovinezza. E anche l'arte oratoria di P. Sulpicio fu messa in luce da un'accusa, quando chiamò in giudizio un cittadino sedizioso e buono a nulla, C. Norbano »<sup>6</sup>.

« Davvero sotto tali precettori, il giovane di cui stiamo parlando, dopo esser stato allievo di tali oratori, aver ascoltato i discorsi nel foro, aver frequentato assiduamente i processi, istruito e fatto esperto dalle altrui esperienze, e dopo aver appreso le leggi per averle udite ogni giorno, aver conosciuto i giudici di persona, aver avuto spesso sotto gli occhi le usanze delle assemblee, aver conosciuto più volte gli umori del popolo, era ben in grado di preparare e discutere da solo qualunque causa, sia che avesse intrapreso un'accusa che una difesa. All'età di diciott'anni L. Crasso intentò un'accusa a C. Carbone,

<sup>6</sup> Cicerone, *De officiis* II 49.

a venti Cesare a Dolabella, a ventuno Asinio Pollione a C. Catone, a un'età poco maggiore Calvo a Vatino, con orazioni che ancor oggi noi leggiamo con ammirazione »<sup>7</sup>.

« E non è certo per desiderio di gloria che mi accusa, come fece M. Antonio contro Cn. Carbone, C. Mucio contro A. Albucio, P. Sulpicio contro Cn. Norbano, C. Furio contro M'. Aquilio, C. Curione contro Q. Metello. Poiché i giovani più preparati esordivano nell'attività forense per ottenere la pubblica lode, per farsi conoscere dai propri concittadini con qualche processo famoso »<sup>8</sup>.

Situata in questo contesto, la vendetta familiare veniva a togliere ogni reticenza a quelli che avrebbero potuto avere degli scrupoli a farsi belli delle spoglie altrui. Vendicare il proprio padre o qualcuno dei propri ascendenti era ormai per un Romano una delle più nobili ambizioni.

Ecco ad esempio che cosa ne diceva Catone:

« Si racconta che Catone si fece incontro a un giovane che aveva fatto togliere i diritti civili a un nemico di suo padre defunto, mentre attraversava il foro dopo la sentenza, e dopo avergli stretto la mano, gli disse che quelli erano i sacrifici da offrire ai genitori, non agnelli e capretti, ma le lacrime e le condanne dei loro nemici »<sup>9</sup>.

La situazione di sfida creata dal *praemium* rendeva quest'ambizione più nobile ancora. L'avversario poteva essere colui che aveva rovinato la carriera di un padre o di uno zio, costringendolo all'esilio o alla morte. Accusarlo e farlo condannare, significava non solo punire l'avversario, ma anche restituire alla propria famiglia, sotto forma simbolica, gli onori che aveva perduto. I giovani strappavano così al nemico le insegne del potere che un padre morto o esiliato non aveva potuto conservare, ristabilendo per sé e per i loro discendenti la condizione e la legittimità del loro nome.

Cicerone lo fa notare al giovane Manlio Torquato che accusava di nuovo Cornelio Silla, dopo averlo già fatto condannare per frode alle elezioni consolari che lo opponevano a suo padre:

« Allora con la sconfitta di Silla vi era assicurato il consolato, come lo fu in effetti; era in gioco l'onore supremo. Reclamavate

<sup>7</sup> Tacito, *Dialogus de oratoribus* 34, 6-7.

<sup>8</sup> Apuleio, *Apologia* 66, 3. Cfr. anche Cicerone, *Pro Caelio* 73; Quintiliano, XII 6, 1.

<sup>9</sup> Plutarco, *Cato Maior* 15, 3.

a gran voce un bene che vi era stato strappato, così da vincere nel Foro, dopo esser stati sconfitti nel Campo di Marte... E che ancora ti aspetti da costui? L'onore supremo è stato attribuito a tuo padre, e a te le insegne dell'onore. E tu vieni qui adorno delle spoglie di quest'uomo per fare a pezzi chi già hai ucciso, mentre io difendo e cerco di proteggere un uomo che è stato gettato a terra e spogliato. E proprio tu mi rimproveri perché lo difendo, e ti adiri con me! »<sup>10</sup>.

In queste condizioni, l'accusa davanti al popolo diventava uno strumento privilegiato della vendetta familiare e di parte.

Senza bisogno di moltiplicare gli esempi, ecco la storia che racconta Valerio Massimo:

« M. Cotta, il giorno stesso in cui prese la toga virile, non appena fu sceso dal Campidoglio, citò subito in giudizio Cn. Carbone [il pretore del 62] che aveva fatto condannare suo padre [M. Aurelio Cotta, console nel 74], e lo perseguì fino a farlo condannare, fornendo con questo illustre intervento un buon auspicio della sua intelligenza e della sua giovinezza »<sup>11</sup>.

O ancora quella che racconta Asconio a proposito di una allusione di Cicerone a Metello Nepote:

« Questo Metello [Q. Cecilio Metello Nepote padre] morendo chiese a suo figlio, il nostro Metello, di accusare Curione, il suo accusatore, e lo fece impegnare a ciò col giuramento. Metello trascinò Curione davanti ai giudici; ma poiché nel frattempo lo stesso Metello aveva rapito con la forza un cittadino, e gli aveva inflitto il supplizio delle verghe sostenendo che era un suo schiavo, Curione gli oppose qualcuno che rivendicò la libertà di quell'uomo. Poi, siccome appariva chiaro che quel processo avrebbe avuto come risultato che l'uomo che Metello non poteva negare di aver fatto battere con le verghe, era un uomo libero, Metello e Curione si misero d'accordo e pattuirono che si evitasse il giudizio, l'interessato fosse comunque messo in libertà, e Metello non perseverasse nell'accusa contro Curione: questo accordo fu rispettato da ambo le parti »<sup>12</sup>.

In taluni casi estremi, si venivano a creare vere e proprie catene di vendetta. Nel 77, per esempio, Q. Gallio accusò e fece condannare Q. Calidio, il pretore del 79<sup>13</sup>. Dieci anni più

<sup>10</sup> Cicerone, *Pro Sulla* 49-50. Cfr. anche 88-90.

<sup>11</sup> Valerio Massimo, V 4, *rom.*, 4.

<sup>12</sup> Asconio, 63-64 c.

<sup>13</sup> Ps. Ascon., p. 219 St.

tardi, nel 66, M. Calidio, il figlio della sua vittima, lo accusò a sua volta, ma invano<sup>14</sup>. Nel 51 infine, furono i figli di Q. Gallio, Marco e Quinto ad accusare senza maggior successo lo stesso M. Calidio, che nel frattempo era stato pretore ed era allora candidato al consolato<sup>15</sup>.

Alla fine della repubblica s'era stabilito un sistema di comportamenti. Sotto l'effetto delle potenti spinte rappresentate dal *praemium* e dalla volontà di vendetta, associati o meno, i giovani che cercavano di impegnarsi nella carriera politica si lanciavano alla conquista o alla riconquista del riconoscimento pubblico accusando davanti a una *quaestio perpetua* un senatore che fosse abbastanza anziano per aver avuto il tempo di commettere qualche malversazione. Certo, questi attacchi erano soprattutto affare di quelli che, per un motivo o per l'altro, non potevano, o non potevano più, contare sugli appoggi familiari che rendevano facili le carriere; in tutti i casi, essi erano così frequenti, e dominavano la vita dei tribunali a tal punto che aveva finito per determinarsi una sorta di caso-tipo: davanti a una *quaestio*, l'accusatore era giovane, l'accusato era in età.

Tutti i senatori sperimentavano questa minaccia, generica o precisa, da parte di un giovane ambizioso. I più preoccupati, evidentemente, erano quelli che, avendo da poco accusato e fatto condannare un concittadino, vedevano accanto a loro crescere i suoi figli. Ci sarebbe stato in effetti da scommettere che, non appena lo avessero potuto, i figli avrebbero cercato di vendicare i loro padri.

Questa preoccupazione si lascia intravedere qua e là. Cicerone, nell'ampio discorso che dedica alle passioni nei *Paradossi degli Stoici*, spiega bene come spesso la paura tenga dietro all'accanita ricerca degli onori:

« E che! Quando questa tirannia della brama di potere si è ritirata, ed è nato dalla coscienza delle colpe commesse un altro padrone, la paura, quanto è misera, quanto è dura questa servitù! Ci si deve rendere schiavi di giovani che appena sappiano un po' parlare: tutti quelli che sembrano sapere qualcosa sono temuti come padroni. E il giudice poi, quale dominio eser-

<sup>14</sup> Cicerone *Pro Gallio* fr. 5 Or.; Br. 277.

<sup>15</sup> Cicerone, *Ad familiares* VIII 4, 1; cfr. VIII 9, 5. Cfr. anche F. Hinard, *Paternus inimicus*, in *Mélanges Wuilleumier*, Paris 1980, pp. 197-210.

cita, quanto timore ispira ai colpevoli! Non è forse ogni paura una servitù? »<sup>16</sup>.

Ed egli stesso, accusando Verre, finge di non preoccuparsi troppo di ciò che un giorno o l'altro il figlio del suo avversario potrebbe voler fare:

« E io, o giudici, sopporterei volentieri che questo giovane diventasse quanto più probo e valente potrà; e non mi preoccupano affatto le inimicizie che vi potranno essere in futuro tra me e lui. Poiché, se in ogni cosa sarò stato irreprensibile e sempre simile a me stesso, che danno potrà venirmi dall'inimicizia di costui? Se invece in qualcosa sarò simile a Verre, non mancherà un nemico a me, più di quanto sia mancato a lui. E in effetti, o giudici, la repubblica deve essere costituita in modo tale — e lo sarà con la rettitudine delle azioni giudiziarie — che non possa mai mancare un nemico al colpevole, senza che questi possa nuocere all'innocente »<sup>17</sup>.

Esistevano tuttavia alcuni mezzi che permettevano di scongiurare il pericolo. Lucullo ad esempio, che aveva fatto condannare l'accusatore di suo padre, rinunciò ad assumere il governo di una provincia. In effetti, era proprio quello il pericolo maggiore. Le esazioni dei governatori di provincia erano così frequenti, le malversazioni dei loro sottoposti così inevitabili, che era ben raro non si verificassero lamentele da parte dei provinciali che ne erano stati vittime. L'atteggiamento di Lucullo fu tuttavia eccezionale, ed era citato come modello<sup>18</sup>. Più sovente, si poteva tentare una riconciliazione, quando ancora ne restava il tempo. È il caso, ad esempio, di quella *pactio* poco onorevole che, come abbiamo visto, aveva legato Metello a Curione. E vi era un altro mezzo ancora: era molto importante, per un giovane aristocratico, poter entrare nel *consilium* di un magistrato, inserendosi così in un rapporto clientelare; che cosa impediva allora a chi si sentiva minacciato, di neutralizzare un potenziale avversario integrandolo nella cerchia dei suoi amici?

Ecco l'impiego che Cicerone fa di questa situazione, quando si oppone a un accusatore che non si era arrestato neppure davanti a questo tipo di rapporto:

<sup>16</sup> *Paradoxa Stoicorum* V 40.

<sup>17</sup> 2 *In Verrem* III 162.

<sup>18</sup> J. M. David e M. Dondin, *Dion Cassius XXXVI, 41, 1-2*, in « Mélanges Éc. Fr. de Rome, Ant. », 92, 1980, pp. 199-213.

« Tu pretendi che L. Flacco abbia preso una decisione ingiusta sulla questione che ti riguarda; e aggiungi come cagione di tali inimicizie, che tuo padre, tribuno della plebe, citò in giudizio il padre di Flacco, allora edile curule. Ma ciò non dovette causare grande molestia neppure allo stesso padre di Flacco, dal momento che quello che fu citato in giudizio poté poi essere eletto pretore e console, mentre colui che lo citò non riuscì nemmeno a rimanere in città come privato cittadino. Ma se ritenevi giustificate queste inimicizie, perché mai, quando Flacco divenne tribuno militare, prestasti servizio nella sua legione, mentre avresti potuto, grazie ai regolamenti militari, evitare l'ostilità del tribuno? Perché poi, quando fu pretore, chiamò proprio te, il figlio del nemico di suo padre, a far parte del suo consiglio? Tutti sapete con quanto scrupolo si è soliti osservare questi obblighi. Ora dunque siamo accusati da coloro che furono con noi in consiglio »<sup>19</sup>.

Di fatto, la sola sicurezza possibile era quella garantita da una posizione di potere tale che il senatore minacciato potesse rimanere inaccessibile al pericolo. Non tutte le accuse si concludevano con una condanna. Senza fare i conti con l'onestà — sempre riconoscibile — dell'accusato, i giudici o lo stesso accusatore potevano essere corrotti con denaro o con promesse, o costretti con la forza. Non dimentichiamo che Cicerone stesso fu costretto per le pressioni di Pompeo a difendere Gabinio, uno dei suoi peggiori nemici. Che cosa poteva fare in un caso del genere un uomo sconosciuto, isolato o privo di appoggi, di fronte a un aristocratico sostenuto dalla solidarietà della sua casta?

È questa la ragione per cui il pericolo non diventava concreto — ma in tal caso, con quale gravità! — se non quando un altro aristocratico interveniva a sostenere le aspirazioni aggressive o di vendetta di un giovane ambizioso. Non vi era allora alcun mezzo per parare il colpo. E soprattutto, l'autorità o la potenza del commendatario poteva arrecare all'accusatore un tale appoggio, che era sicuro di averla vinta. In effetti, gli stessi mezzi che permettevano di evitare una condanna potevano altrettanto bene renderla certa. È così che nel gioco dei conflitti di parte che laceravano l'intera classe politica alla fine della repubblica, l'accusa intentata dai giovani divenne strumento delle minacce tra senatori avversari.

<sup>19</sup> *Pro Flacco* 77-78.

Ecco ad esempio quelle che Cicerone lancia contro Calpurnio Pisone:

« Di ciò tu fingevi di non accorgerti quando, pur conoscendo perfettamente i legami che esistevano tra me e Cesare, mi chiedevi, pur con le labbra tremanti, perché non ti accusassi formalmente. Per quanto mi concerne, benché ' giammai vorrei placare questo tuo affanno dicendoti di no ', tuttavia devo considerare bene di quante preoccupazioni, di quanti oneri graverei un uomo impegnato in così grandi affari di Stato e in una guerra di tale importanza. Ma non dispero che, sebbene la gioventù sia oggi così fiacca, e non sia impegnata come dovrebbe nella brama di lode e di gloria, vi saranno alcuni che non ricuseranno di strappare a questo cadavere abbandonato le spoglie consolari, e tanto più contro un accusato così afflitto, senza risorse, senza forze, senza più nervi, tu, che ti sei comportato come se temessi di sembrare indegno del beneficio che avevi ricevuto, se non ti fossi mostrato in tutto simile a colui che ti aveva mandato! »<sup>20</sup>.

Certo, Cicerone non avrebbe mosso l'accusa di sua iniziativa. In primo luogo — e lo dice chiaramente — Cesare avrebbe fatto pressione su di lui perché rinunciasse a farlo. Poi, egli riteneva di aver troppa autorità o troppa *dignitas*, per rimetterle in gioco contro un uomo che disprezzava. L'accusa aveva finito per degradarsi per l'uso di sfida che da essa si era sviluppato: era dunque sconveniente per un uomo che era stato console. Ma si sarebbe facilmente trovato tra gli allievi o i giovani aristocratici, suoi clienti, qualche audace che fosse in grado di far condannare Pisone. La minaccia diventava allora molto precisa, e si comprende bene come potesse preoccupare chi ne era preso di mira.

Il miglior esempio di questa situazione è tuttavia poco noto. Ognuno ricorda che nel 52 Milone aveva fatto assassinare P. Clodio, il peggior nemico di Cicerone. Ne erano seguite delle sommosse, e tutto si era concluso con una serie di processi nei quali, tra gli altri, Milone, ma anche Sesto Clelio<sup>21</sup>, amico e agente di Clodio, erano stati condannati. Nell'aprile del 44, Marco Antonio, che era l'esecutore testamentario di Cesare, volle ottenere che Sesto Clelio fosse riabilitato. Per questo, egli

<sup>20</sup> *In Pisonem* 82.

<sup>21</sup> Sul nome di questo personaggio, Sesto Clelio e non Sesto Clodio, cfr. da ultimo D. R. Shackleton-Bailey, in « *Historia* », 30, 1981, p. 383.

desiderava avere il consenso di Cicerone, e il ricatto gli permise di ottenerlo.

Lettera di Marco Antonio a Cicerone:

« Ho chiesto a Cesare che Sesto Clelio fosse reintegrato nei suoi diritti civili: l'ho ottenuto. Ma fin d'allora avevo in animo di avvalermi di quella concessione solo se tu mi avessi dato il tuo consenso. Tanto più ora mi preoccupo perché mi sia lecito farlo secondo la tua volontà. Se tu vorrai mostrarti particolarmente inflessibile verso la misera e infelice sorte di quest'uomo, io non mi opporrò a te, per quanto mi sembri giusto di dover rispettare la volontà di Cesare. Ma, per Ercole, se vuoi avere nei miei riguardi un atteggiamento umano, saggio e amabile, certo ti mostrerai accomodante e farai in modo che P. Clodio, un ragazzo sul quale si ripongono grandi speranze, possa pensare che tu non hai perseguito, pur potendolo, gli amici di suo padre. Ti supplico dunque di accettare che appaia a tutti che tu hai combattuto il padre suo per l'interesse dello Stato, e non perché disprezzavi questa famiglia. È infatti più onorevole e più agevole rinunciare alle inimicizie contratte per ragioni politiche, che a quelle di carattere personale. Permettimi dunque di orientare il ragazzo verso questa opinione, e di persuadere il suo animo malleabile del fatto che non bisogna trasmettere le inimicizie ai propri discendenti. Benché io sia certo, o Cicerone, che la tua sorte sia al riparo da ogni pericolo, tuttavia ritengo che tu preferisca una vecchiaia tranquilla e onorata, piuttosto che averla turbata da simili preoccupazioni. Infine, ti chiedo questo favore come un mio diritto: non vi è nulla infatti che io abbia compiuto, che non fosse per il tuo bene. Ma se non otterrò questo da te, non concederò nulla a Clodio di mia iniziativa, perché tu comprenda quanto conti per me la tua autorità, e ti mostri perciò più clemente ».

Risposta di Cicerone:

« A proposito del giovane Clodio, penso sia davvero tuo compito di impregnare il suo animo malleabile — come tu stesso scrivi — di queste opinioni, così che non pensi che debbano rimanere delle inimicizie tra le nostre famiglie. Ho lottato contro P. Clodio, in un momento in cui io difendevo l'interesse dello Stato, lui il proprio. E lo Stato medesimo ha giudicato la nostra contesa. Se egli ora vivesse, non resterebbe più nessun conflitto tra di noi. Per cui, dal momento che tu mi chiedi questo a condizione di non fare uso senza il mio consenso di quelle

facoltà che pur sono in tuo potere, potrai fare dono di ciò al ragazzo, se così ti sembrerà giusto, come se fosse da parte mia; e non perché la mia generazione possa temere qualche pericolo da parte della sua, o perché la mia dignità possa aver paura di qualunque rivalità, ma affinché noi stessi possiamo essere tra di noi più uniti di quanto lo siamo stati finora. Di fronte alle difficoltà create da queste inimicizie, infatti, mi è stato più aperto il tuo animo, di quanto lo sia stata la tua casa. Ma su questo, basti così »<sup>22</sup>.

Così dunque, un po' grazie ai casi della storia, era nata una struttura d'opposizione tra giovani e vecchi. Non si trattava di un conflitto di generazioni che vedesse i figli levarsi contro i padri, poiché i figli accusavano soltanto i nemici dei loro padri. Ma la sfida che veniva a essere introdotta dal *praemium* istituiva un confronto per il riconoscimento pubblico che opponeva necessariamente due uomini di statuto diseguale. Chi denunciava dei crimini attaccava colui che rivendicava la gloria di azioni passate; chi faceva promesse di virtù, attaccava colui che faceva appello alla legittimità del potere che aveva esercitato. L'età, o piuttosto il posto che essa assegnava nella comunità, diventava il fattore decisivo intorno al quale si organizzava il conflitto. Aggiungiamo il pensiero della vendetta, che fu sempre presente in questa società, e si comprenderà che i giovani, di per se stessi, erano stati alla fine della repubblica una minaccia sorda che, nelle alee delle lotte di parte, poteva diventare un mezzo di ricatto, o lo strumento di un disastro.

<sup>22</sup> *Ad Atticum* XIV 13, A, 2-3; B, 4-5.